

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1366/154.11/17 del 19 GENNAIO 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Servizio 1 – Assetto istituzionale e territoriale degli enti
locali

(rif. Nota 15 novembre 2017, n. 18271)

Oggetto: Attività connessa alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard per gli enti locali

1. Con la nota in riferimento il Dipartimento in indirizzo richiama le disposizioni introdotte dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di superamento del sistema di finanziamento delle spese degli enti territoriali, basato sul criterio della spesa storica, in favore di nuovi parametri quale quello dei “fabbisogni standard”.

In particolare viene fatto riferimento al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e, nello specifico, agli articoli 4 e 5 che prevedono “l'affidamento a SOSE Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., che si avvale della collaborazione scientifica di IFEL” della predisposizione “delle metodologie utili all'individuazione e determinazione dei Fabbisogni standard”.

Viene poi, altresì, riferito che la norma di cui al predetto d.lgs. 216/2010, art. 5, trova applicazione nella Regione Siciliana in virtù di quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (come innovato dall'art. 7, comma 1, della l.r. 15/2017) e che, in attuazione di quest'ultima, il Dipartimento richiedente ha acquisito il questionario distribuito dall'IFEL al fine della “somministrazione negli enti locali della Regione Siciliana per la rilevazione dei dati nell'ambito del processo di determinazione dei costi standard”.

Osserva lo stesso Dipartimento che tale questionario, ai fini della rilevazione dei dati, richiama “espressamente le funzioni fondamentali indicate nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216”.

Sul punto, rammentate le funzioni fondamentali degli enti locali individuate dall'art. 3 del citato



d.lgs. 216/2010 e “le funzioni amministrative degli enti locali in Sicilia”, il Dipartimento delle Autonomie Locali, in definitiva, chiede se “sia condivisibile, ai fini della rilevazione dei dati, il riferimento alle funzioni fondamentali individuate per le regioni a statuto ordinario, ritenute da questo Dipartimento compatibili con le funzioni degli enti locali siciliani”.

2. Preliminarmente si chiarisce che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, e non anche a rendere indicazioni operative o ad effettuare approfondimenti su scelte la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva.

La richiesta avanzata con la nota in riferimento non appare, invece, finalizzata al chiarimento di questioni aventi siffatta natura.

A fine di consentire, comunque, ogni utile valutazione e determinazione finalizzata all'adozione degli atti di esclusiva competenza, si rappresenta quanto segue.

I criteri generali di delega recati dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", prevedono il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, tra i quali il “fabbisogno standard”.

Sulla determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi degli enti locali è intervenuto il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

I fabbisogni standard, determinati secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 216/2010, costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali.

“Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente” (art. 1, comma 2, d.lgs. 216/2010).

All'art. 3 il medesimo decreto legislativo, sia pure in via transitoria e soltanto ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni e province, individua poi le funzioni fondamentali di tali enti.

Il computo delle occorrenze finanziarie derivanti dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto a tali individuate funzioni fondamentali.

Il d.lgs. 216/2010 prosegue con la definizione della metodologia e della procedura da applicare per la determinazione dei fabbisogni (cfr. artt. 4 e 5).

3. Le disposizioni della legge delega (salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 2) e del superiore decreto legislativo non trovano diretta applicazione nelle regioni a statuto speciale, se non nei limiti di quanto disposto con le successive norme, che per quanto qui di interesse, di seguito si richiamano.

In particolare, con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 *“È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010” (art. 31, comma 3).*

Con specifico riferimento alla Regione Siciliana, sono poi intervenute la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, i cui articoli in riferimento si riportano per comodità di lettura:

Art. 1 - Comma 513 – Legge 232/2016

“La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.”

Art. 8 – L.R. n. 9/2015

“1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.”

4. Dalla lettura combinata delle norme in questione ne deriva che la Regione siciliana, nelle more dell'applicazione dell'art. 27, comma 2, della l. 42/2009, determina i fabbisogni e costi standard degli enti locali del territorio regionale nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 216/2010 (artt. 4 e 5) e nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 42/2009.

Va osservato al riguardo che l'art. 11 della l. 42/2009 (comma 1, lettera a), punto 1) fa espresso

riferimento alle funzioni fondamentali, ai sensi dell' art. 117, comma 2, della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale, mentre - in via provvisoria – ai sensi del successivo art. 21 - le funzioni fondamentali ed i relativi servizi sono individuate dal d.lgs. n. 216/2000 (art. 3).

Ed ancora si osserva che l'art. 4 del d.lgs. 216/2000 stabilisce la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard “per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi”: funzione che si intende individuata dal medesimo decreto legislativo per le regioni a statuto ordinario.

Non sfugge all'ufficio scrivente l'inciso contenuto nel richiamato art. 8 della l.r. n. 9/2015 laddove si dispone che l'Amministrazione regionale determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali “*relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti*”.

E tuttavia, ferme rimanendo le valutazioni di esclusiva competenza di codesto Dipartimento, ove rilevata - come si legge nella richiesta avanzata con la nota n. 18271/2017 - la “compatibilità” del sistema delle funzioni fondamentali individuate per le regioni a statuto ordinario con quello degli enti locali siciliani, l'adozione di tali parametri appare coerente o comunque non confliggente con il quadro normativo vigente.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso di questo Ufficio.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella



D'ORDINE

